

DELIBERAZIONE 23 LUGLIO 2024
305/2024/R/EEL

AGGIORNAMENTO DELLA REMUNERAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-TER DEL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2023, N. 57, DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALIMENTATI DA BIOGAS E BIOMASSE SOLIDE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1304^a riunione del 23 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- il regolamento (UE) 2022/11568 del Consiglio dell'Unione europea del 4 agosto 2022;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata con la legge 29 novembre 2007, n. 222 (di seguito: legge 296/06);
- la legge 21 aprile 2023, n. 41;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 (di seguito: decreto-legge 14/22);
- il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95 (di seguito: decreto-legge 57/23);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 (di seguito: decreto-legge 63/24);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: DPR 445/00);
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 2 marzo 2010, recante attuazione della legge 296/06, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 4 agosto 2011 (di seguito: decreto interministeriale 4 agosto 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 14 novembre 2019 (di seguito: decreto interministeriale 14 novembre 2019);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2020, 121/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 47/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 47/2013/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Bilanciamento o TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale 2020-2023);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A e il relativo Allegato B;

- la deliberazione dell’Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 725/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 725/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 727/2022/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale 2024-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2023, 209/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 209/2023/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 601/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 601/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A e il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Prestazioni Patrimoniali Imposte o TIPPI);
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2024, 75/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 75/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2024, 132/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 132/2024/R/eel);
- le circolari del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (ora Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) in materia di tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica;
- la lettera del 22 luglio 2024 trasmessa dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (di seguito anche: RSE) all’Autorità, recante l’aggiornamento del rapporto relativo ai costi di esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e recante l’aggiornamento del rapporto relativo ai costi di esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse solide;
- le osservazioni pervenute, nell’ambito della consultazione postuma avviata con la deliberazione 132/2024/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23, come modificato dall’articolo 5-bis del decreto-legge 63/24, sostituisce l’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 28/11 e prevede che *“l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero*

che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:

- a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente dell'impianto;*
 - b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto;*
 - c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;*
 - d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse.”;*
- l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28/11:
 - definisce la biomassa come la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
 - nell'elencare le diverse fonti rinnovabili, dà separata evidenza al biogas rispetto al gas di discarica e ai gas residuati dai processi di depurazione. Pertanto, il biogas non include né il gas di discarica né i gas residuati dai processi di depurazione;
 - dal citato testo normativo deriva che i prezzi minimi garantiti o le integrazioni ai ricavi trovino applicazione a seguito del termine del diritto (per scadenza naturale o rinuncia) a un incentivo già assegnato; ciò è ulteriormente rafforzato dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28/11, secondo cui “*la salvaguardia delle produzioni non incentivate è effettuata con gli strumenti di cui al comma 8*” (cioè gli strumenti modificati per effetto dell'articolo 3-ter del decreto-legge 57/23);
 - l'articolo 42 del decreto legislativo 199/21 disciplina i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa;
 - l'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 199/21 prevede che, per garantire il rispetto di quanto previsto agli articoli 39 e 42 del medesimo decreto legislativo, sia certificata ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione aderiscono al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità ovvero a un sistema volontario di certificazione;
 - in particolare, l'articolo 42, comma 18-bis, del decreto legislativo 199/21 prevede che, con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, del medesimo decreto legislativo si applichino secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 14

novembre 2019, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 16, del decreto legislativo 199/21 in ordine al suo aggiornamento;

- l'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 181/23 prevede che il riferimento agli impianti di produzione alimentati da biomassa di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 28/11, comprenda anche gli impianti di produzione alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico e che per tale tipologia di impianti di produzione il regime dei prezzi minimi garantiti si applichi alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 181/23 consente di precisare il contenuto dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23 in merito al caso, potenzialmente dubbio, degli impianti ibridi, ferma restando l'applicazione dei prezzi minimi garantiti alla sola energia elettrica prodotta da biomasse.

CONSIDERATO CHE:

- lo strumento dei prezzi minimi garantiti è già stato adottato dall'Autorità sia nell'ambito del ritiro dedicato di cui alla deliberazione 280/07, sia ai fini della copertura dei costi di esercizio degli impianti di produzione non rilevanti soggetti all'obbligo di massimizzazione della produzione ai sensi dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 e dei conseguenti atti di indirizzo ministeriale (si veda, al riguardo, il procedimento avviato con la deliberazione 725/2022/R/eel e gli atti ad esso riferiti);
- l'utilizzo di tale strumento è indipendente dalle scelte adottate dal produttore in termini di consumo in sito della propria produzione e/o di vendita dell'energia elettrica immessa in rete. Più in dettaglio:
 - a) nel caso di unità di produzione per le quali l'utente del dispacciamento è il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE), quali le unità di produzione che beneficiano dei regimi commerciali speciali, consente di riconoscere complessivamente al produttore, a conguaglio, il massimo tra:
 - la somma dei prodotti orari tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;
 - la somma dei prodotti orari tra i prezzi zonalari orari (o la valorizzazione associata all'energia prodotta e consumata in sito) e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;
 - b) nel caso di unità di produzione per le quali l'utente del dispacciamento è diverso dal GSE, consente di riconoscere al produttore, a conguaglio e in aggiunta ai ricavi di vendita derivanti dalla partecipazione al libero mercato, la differenza, se positiva, tra:
 - la somma dei prodotti orari tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;
 - la somma dei prodotti orari tra i prezzi zonalari orari (o la valorizzazione associata all'energia prodotta e consumata in sito) e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;

- come anche evidenziato dall'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23, i prezzi minimi garantiti hanno l'obiettivo di coprire i costi di funzionamento degli impianti di produzione, al fine di assicurarne la prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente; essi non hanno l'obiettivo di coprire anche i costi di investimento, tanto più in considerazione del fatto che gli impianti di produzione ammessi a beneficiare di tali prezzi hanno già terminato il periodo di incentivazione (o hanno esplicitamente rinunciato agli incentivi);
- anche per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23 (come già effettuato ai fini dell'attuazione dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 seppur limitatamente agli impianti di produzione non rilevanti), l'Autorità si è avvalsa di RSE al fine di approfondire la struttura e l'entità dei costi di esercizio degli impianti di produzione interessati, con riferimento ai costi di acquisto del combustibile e ai costi di natura operativa;
- RSE ha redatto due distinti rapporti e in particolare:
 - il rapporto relativo ai costi di esercizio di impianti di produzione alimentati da biogas (di seguito: rapporto biogas RSE);
 - il rapporto relativo ai costi di esercizio di impianti di produzione alimentati da biomasse solide (di seguito: rapporto biomasse RSE).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 132/2024/R/eel, l'Autorità ha definito la remunerazione, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto-legge 57/23, dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione alimentati da biogas e biomasse solide;
- allo scopo, l'Autorità ha:
 - definito formule per la quantificazione dei prezzi minimi garantiti a partire dagli elementi resi disponibili nei rapporti redatti da RSE, evitando forme di reintegrazione puntuale dei costi sostenuti. Tali formule sono appositamente definite affinché possano il più possibile adattarsi alle diverse fattispecie, includono forme di indicizzazione del costo di acquisto del combustibile a riferimenti di prezzo disponibili (riportati anche nei rapporti redatti da RSE), e consentono l'aggiornamento periodico del prezzo del gasolio utilizzato per il trasporto dei combustibili; inoltre è previsto l'aggiornamento, su base annuale per effetto del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, di altri elementi con particolare riferimento al costo orario del personale coinvolto nelle attività di manutenzione, nel trasporto dei combustibili e nell'esercizio degli impianti di produzione;
 - previsto la quantificazione, da parte del GSE, dei ricavi minimi garantiti per i produttori, sulla base dei prezzi minimi garantiti (pari al prodotto tra la produzione netta di energia elettrica e i prezzi minimi garantiti);
 - previsto la quantificazione, da parte del GSE, dei ricavi convenzionali derivanti dalla vendita dell'energia elettrica o dei minori costi convenzionali associati all'energia elettrica consumata in sito;

- previsto che il GSE eroghi, ai produttori che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23, la differenza, se positiva, tra i ricavi minimi garantiti e i ricavi convenzionali; e che tale erogazione avvenga a conguaglio al termine di ciascun anno solare, fatta salva la possibilità per il GSE di prevedere forme di acconto;
- la deliberazione 132/2024/R/eel trova generale applicazione, per gli impianti di produzione aventi diritto, a decorrere da una data, indicata dal produttore, successiva all'istanza di accesso alla remunerazione di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23; in sede di prima attuazione, la deliberazione 132/2024/R/eel trova applicazione dalla prima data tra la data di entrata in vigore dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23 (28 luglio 2023, in quanto l'articolo 3-ter è stato inserito dalla legge di conversione) e la data a partire dalla quale gli impianti di produzione soddisfano i requisiti di cui al richiamato articolo 3-ter, ivi inclusa l'assenza di ulteriori strumenti incentivanti per effetto di naturale scadenza o rinuncia;
- la deliberazione 132/2024/R/eel è stata adottata senza una precedente consultazione vista l'urgenza di determinare la copertura dei costi di esercizio sostenuti dai produttori che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23 e che, nel frattempo, hanno già terminato il periodo di incentivazione. Tuttavia, è stata assicurata comunque la partecipazione dei soggetti interessati, tramite la consultazione postuma nelle forme previste dalla deliberazione 649/2014/A, fissando un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni del presente provvedimento nelle parti di cui ai precedenti punti, ivi incluse quelle derivanti dai rapporti redatti da RSE;
- nell'ambito della consultazione postuma, i produttori e le rispettive associazioni in relazione agli impianti di produzione alimentati da biomasse hanno evidenziato quanto segue:
 - in attesa dell'emanazione del decreto sulla sostenibilità (che deve aggiornare le disposizioni del decreto interministeriale 14 novembre 2019), si propone che, il rispetto del requisito di "sostenibilità" di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 199/21, possa essere dimostrato avvalendosi delle disposizioni previgenti in materia di "tracciabilità-rintracciabilità", verificata ad opera del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Più in generale si richiede di specificare le modalità di adesione al meccanismo dei prezzi minimi garantiti nelle more dell'implementazione del sistema di certificazione di sostenibilità della biomassa nell'ordinamento nazionale; al riguardo, alcuni operatori hanno chiesto che, nelle more della definizione di una certificazione specifica per la biomassa, sia consentito ai produttori di energia elettrica da biomassa solida di comunicare la sostenibilità delle partite di combustibile approvvigionate e utilizzate attraverso un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00;
 - il paniere di combustibili indicato per la determinazione della componente a copertura dei costi di acquisto delle biomasse non tiene conto della distribuzione geografica delle biomasse disponibili nel territorio. L'obiettivo di copertura dei

costi di funzionamento degli impianti di produzione sarebbe più efficacemente perseguito ove si optasse per una maggiore differenziazione delle voci che compongono il paniere delle biomasse e per la personalizzazione dei pesi da assegnare ai combustibili per ciascun impianto di produzione;

- differentemente da quanto avviene per i mini/micro impianti di produzione, il cui fabbisogno di combustibile è o può essere soddisfatto grazie ad un approvvigionamento esclusivamente con logiche di prossimità – e quindi distanze riconducibili ai 70 km di cui alla cosiddetta Filiera Corta assunti come riferimento nella deliberazione 132/2024/R/eel per la copertura dei costi di trasporto del combustibile – gli impianti di produzione alimentati a biomassa solida di taglia “industriale” utilizzano un bacino più ampio da cui approvvigionarsi. Ciò è comprovato dall’introduzione ormai da diversi anni dei Contratti Quadro Nazionali, piuttosto che dalle Intese di Filiera, sottoscritti tra gli operatori elettrici ed i partecipanti alla filiera e depositati al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Pertanto, fatti salvi specifici e peculiari casi di impianti di produzione soggetti a trasporto marittimo, si propone di adeguare il previsto raggio di 70 km ad un valore più congruo, pari a 250 km, adeguando proporzionalmente tutte le voci connesse;
- nel caso di impianti di produzione ubicati in Sardegna, il trasporto della biomassa, che necessariamente deve essere effettuato via mare, sconta costi ulteriori e ben più rilevanti (maggiore del 400%) rispetto a quelli sostenuti per il trasporto a mezzo autotreno e su una distanza di 70 km; occorrerebbe, pertanto, includere una componente aggiuntiva, finalizzata alla copertura dei maggiori costi di trasporto del combustibile tipici di impianti di produzione ubicati in Sardegna;
- è necessario prevedere che anche gli elementi dei prezzi minimi garantiti a copertura dei costi di smaltimento delle ceneri e dei costi per la tracciabilità siano aggiornati su base annuale sulla base del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat;
- per consentire il proseguimento dell’esercizio degli impianti di produzione, occorrerebbe aggiungere ai prezzi minimi garantiti un ulteriore importo convenzionale pari a 10 €/MWh, da aggiornare su base annuale solare, applicando il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat; altri operatori evidenziano che dovrebbero essere considerati i costi afferenti a spese generali e di struttura (stimabili fino a 26 €/MWh) in relazione agli assetti organizzativi e societari associati a ogni impianto di produzione;
- nell’ambito della consultazione postuma, i produttori e le rispettive associazioni in relazione agli impianti di produzione alimentati da biogas hanno evidenziato quanto segue:
 - occorrerebbe rendere note le modalità di riconoscimento della sostenibilità della produzione anche in riferimento ai periodi trascorsi, al fine di non precludere l’accesso ai prezzi minimi garantiti in attesa della piena attuazione dell’articolo 42 del decreto legislativo 199/21;

- con riferimento al prezzo del mais è opportuno fare riferimento alla quotazione dell'anno che precede quello di produzione dell'energia elettrica, poiché l'acquisizione della biomassa e la sua messa in trincea per la conservazione avviene nei mesi di agosto e settembre e in parte in ottobre per il secondo raccolto, per poi essere usata nei mesi successivi. Nell'anno di produzione dell'energia elettrica, pertanto, si usa la biomassa acquisita l'anno precedente. L'utilizzo delle quotazioni dell'anno precedente, peraltro, consente di evitare acconti e conguagli derivanti dal fatto che tali quotazioni sono concentrate solo in alcuni mesi dell'anno;
- per definire il prezzo del mais, al fine di disporre di un paniere più uniforme che permetta di calmierare le oscillazioni e le volatilità/distorsioni di alcuni listini rispetto ad altri, si ritiene necessario applicare un valore medio basato sulla quotazione delle principali Borse anziché basarsi esclusivamente su quella di Mantova: potrebbe essere opportuno individuare un listino che tenga in considerazione un valore ponderato a livello territoriale (ad esempio Mantova, Milano, Bologna, etc.);
- non si ritiene rappresentativo il fatto che il 50% dell'alimentazione dei digestori derivi da autoproduzione: appare più congruo un valore medio di autoproduzione che non superi il 30% della totalità dell'alimentazione. Inoltre, anche per i soggetti che autoproducono la matrice di alimentazione sussistono oneri di trasporto;
- i valori proposti per la copertura dei costi di manutenzione sono significativamente sottostimati, in quanto negli ultimi anni i costi di gestione sono fortemente aumentati e le aziende devono sostenere spese per attività in passato non previste (amministrazione, certificazione, corsi, qualifiche, analisi, gestione sistemi abbattimento emissioni, etc.). Alcune spese sono aumentate in modo decisamente maggiore rispetto all'inflazione per effetto di dinamiche più complesse (ad esempio, assicurazioni e costo dell'energia);
- i prezzi minimi garantiti dovrebbero tenere conto dei costi di manutenzione straordinaria una tantum per il mantenimento in esercizio efficiente dell'impianto di produzione, inclusi i costi per gli interventi di sostituzione dei principali elementi dell'impianto di produzione. I costi degli interventi di manutenzione devono contemplare un rifacimento della sezione di generazione e una riqualificazione strutturale della parte di digestione anaerobica;
- nell'ambito della consultazione postuma, i produttori e le rispettive associazioni hanno anche evidenziato quanto segue in relazione sia agli impianti di produzione alimentati da biomasse sia agli impianti di produzione alimentati da biogas:
 - occorrerebbe specificare se i prezzi minimi garantiti trovano applicazione anche nel caso di impianti di produzione alimentati da rifiuti biodegradabili o da biogas ottenuto dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU);
 - la detrazione dello sconto sulle accise per gli autotrasportatori (che rileva per determinare il prezzo del gasolio necessario per il trasporto dei combustibili) non dovrebbe essere quantificata ma rinviata all'Agenzia delle Dogane e dei

- Monopoli in modo da tenere conto automaticamente di eventuali diverse definizioni da parte della medesima Agenzia;
- nel caso di impianti cogenerativi, l'approccio concettuale adottato per la decurtazione dei ricavi associati al calore, finalizzato ad evitare la doppia remunerazione, potrebbe risultare penalizzante nei casi in cui il calore è stato utilizzato per compensazioni ambientali con il territorio (ad esempio, calore ceduto a enti pubblici) e non può essere utilizzato in quantitativi maggiori;
 - alcuni operatori chiedono che la componente associata alla valorizzazione del calore (che riduce il prezzo minimo garantito) debba essere soppressa al fine di promuovere il recupero di calore; in alternativa, occorrerebbe meglio puntualizzare la formula di calcolo al fine di tenere conto delle diverse casistiche (ad esempio, nel caso di piccole reti di teleriscaldamento con utenze ubicate in territori dove vi è scarsa densità di urbanizzazione, quali i contesti montani o rurali, i rendimenti sono più bassi rispetto a quelli ipotizzati da RSE; oppure occorrerebbe tenere conto caso per caso delle effettive perdite termiche);
 - occorrerebbe precisare che il richiamo ad impianti cogenerativi (a cui è associata la decurtazione dei ricavi associati al calore) dovrebbe fare riferimento unicamente all'utilizzo del calore in forma utile per lo svolgimento di attività che non sono in alcun modo connesse al funzionamento degli impianti di produzione; inoltre, la componente di ricavo del calore dovrebbe essere considerata solo qualora il calore prodotto sia distribuito a soggetti terzi diversi dal produttore;
 - nel caso di impianti cogenerativi, ai fini del calcolo dei ricavi derivanti dal calore, occorrerebbe includere anche il costo di manutenzione delle caldaie (a cui ci si riferisce per il calcolo del costo evitato della produzione di calore da caldaie a gas) e i ricavi di vendita delle garanzie d'origine termiche, riducendo pertanto il valore dei prezzi minimi garantiti;
 - i prezzi minimi garantiti dovrebbero tenere conto anche dei costi di sbilanciamento mediamente sostenuti dai produttori di energia elettrica;
 - le modalità di calcolo della produzione netta secondo le disposizioni di cui alla deliberazione 47/2013/R/efr, in materia di individuazione dei consumi dei servizi ausiliari di centrale e delle perdite di trasformazione e di linea per gli impianti di produzione di energia elettrica, dovrebbero trovare applicazione solo per i casi diversi dal regime di cessione totale (per i quali è sufficiente utilizzare l'energia elettrica immessa in rete) e qualora non siano disponibili le misure dei servizi ausiliari di centrale;
 - è opportuno posticipare il termine del 30 giugno 2024 attualmente indicato come data oltre la quale i prezzi minimi garantiti trovano applicazione solo a seguito dell'istanza e non anche nel periodo precedente (e comunque non prima del 28 luglio 2023) per gli aventi diritto. Tale termine dovrebbe essere non antecedente a 30 giorni dalla disponibilità degli elementi "definitivi" necessari ai produttori per effettuare le proprie valutazioni;

- sarebbe utile prevedere il GSE effettui i pagamenti su base mensile e che, in particolare, le somme spettanti per il mese m siano erogate nel mese m+2 in continuità con gli strumenti incentivanti normalmente gestiti dal GSE;
- è necessario definire la durata della convenzione che i produttori saranno tenuti a sottoscrivere con il GSE (e, quindi, la durata complessiva del periodo di diritto ai prezzi minimi garantiti).

CONSIDERATO CHE:

- tenendo conto delle osservazioni pervenute durante la consultazione postuma, RSE ha aggiornato i propri rapporti, trasmettendo all’Autorità, con la lettera del 22 luglio 2024:
 - il rapporto aggiornato relativo ai costi di esercizio di impianti di produzione alimentati da biogas (di seguito: rapporto aggiornato biogas RSE);
 - il rapporto aggiornato relativo ai costi di esercizio di impianti di produzione alimentati da biomasse solide (di seguito: rapporto aggiornato biomasse RSE);
- tali rapporti, ai quali si rimanda, distinguono i costi di acquisto del combustibile (comprensivi dei prezzi dei combustibili, dei costi per le certificazioni e la tracciatura dei combustibili sostenibili nonché dei costi per il loro trasporto) e i costi di natura operativa (comprensivi dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei costi del personale impiegato presso gli impianti di produzione e dei costi di smaltimento delle ceneri);
- tali rapporti riportano, altresì, considerazioni in merito all’aggiornamento periodico dei costi, facendo riferimento a informazioni pubblicamente disponibili con riferimento ai prezzi dei combustibili e al tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat con riferimento ai costi di manutenzione e del personale;
- il rapporto aggiornato biomasse RSE, rispetto alla sua precedente versione, include le seguenti principali modifiche:
 - è stato aggiunto il caso degli impianti di produzione alimentati da rifiuti, evidenziando un costo di acquisto del combustibile nullo, sia in quanto è difficilmente standardizzabile per tutte le categorie di impianto un costo negativo di conferimento del rifiuto (cioè un ricavo) sia al fine di non penalizzare, nella quantificazione dei prezzi minimi garantiti, gli impianti adibiti al trattamento dei rifiuti;
 - è stata rivista la formula per la quantificazione dei costi forfetari di trasporto della biomassa, differenziandola per classi di potenza al fine di tenere conto del fatto che, nel caso di impianti di produzione di più elevata taglia, tipicamente aumenta la distanza media di provenienza del combustibile; tale formula consente anche di tenere conto dei costi di trasporto marittimo nel caso di impianti di produzione ubicati nei territori insulari più distanti dal continente (Sardegna);
 - è stata rivista la formula utilizzata nel caso di impianti cogenerativi, in modo che il rapporto tra l’energia termica e l’energia elettrica prodotta sia quello effettivo

di ciascun impianto di produzione come risultante dai dati resi disponibili dal produttore, fino al raggiungimento di un rapporto “soglia” al di sopra del quale i benefici derivanti dal maggior recupero di calore sono lasciati nella disponibilità del produttore;

- il rapporto aggiornato biogas RSE, rispetto alla sua precedente versione, include le seguenti principali modifiche:
 - nel caso di biogas ottenuto da biomassa, è determinato il costo medio di acquisto del combustibile sulla base della media dei prezzi registrati su due piattaforme (anziché una sola);
 - è stato aggiunto il caso degli impianti di produzione alimentati da biogas ottenuto da FORSU, evidenziando un costo di acquisto del combustibile nullo, per le stesse motivazioni già esplicitate in relazione agli impianti di produzione alimentati da rifiuti;
 - è stata rivista la formula per la quantificazione dei costi forfetari di manutenzione: essa è stata rideterminata tramite regressione lineare di dati puntuali più aggiornati rispetto a quelli inizialmente considerati;
 - è stata rivista la formula utilizzata nel caso di impianti cogenerativi, in modo che il rapporto tra l’energia termica e l’energia elettrica prodotta sia quello effettivo di ciascun impianto di produzione come risultante dai dati resi disponibili dal produttore, fino al raggiungimento di un rapporto “soglia” al di sopra del quale i benefici derivanti dal maggior recupero di calore sono lasciati nella disponibilità del produttore;
- esula dalle competenze dell’Autorità la definizione delle modalità per il rispetto del requisito di sostenibilità di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 199/21, in relazione al quale si rimanda ai Ministeri competenti;
- i prezzi minimi garantiti, per quanto derivino da formule appositamente definite affinché possano il più possibile adattarsi alle diverse fattispecie, comunque non possono tenere conto di tutte le casistiche possibili; diversamente lo strumento dei prezzi minimi garantiti dovrebbe essere sostituito da uno strumento di copertura dei costi efficienti per ogni singolo impianto di produzione.

RITENUTO CHE:

- sia necessario precisare che tra gli impianti di produzione alimentati da biomasse (che ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 181/23 includono gli impianti di produzione classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico) rientrano anche gli impianti di produzione alimentati da rifiuti; per questi ultimi i prezzi minimi garantiti trovano applicazione solo per l’energia elettrica prodotta dalla frazione biodegradabile dei rifiuti;
- sia, altresì, necessario precisare che tra gli impianti di produzione alimentati da biogas rientrano anche gli impianti di produzione alimentati da biogas prodotto da FORSU;
- gli aggiornamenti apportati da RSE ai propri rapporti consentano di tenere conto di numerose osservazioni formulate dai produttori e relative associazioni;

- gli aggiornamenti apportati da RSE consentano anche di includere il caso degli impianti di produzione alimentati da rifiuti o da biogas prodotto da FORSU (casi non contemplati nelle versioni precedenti dei rapporti di RSE), valorizzando il combustibile sulla base di ipotesi e valutazioni finalizzate a non penalizzare tali impianti nella quantificazione dei prezzi minimi garantiti e, pertanto, ritenute condivisibili; analogamente, non si ritiene opportuno tenere conto di eventuali ulteriori ricavi che potrebbero derivare dalla contestuale produzione e vendita di ulteriori prodotti (quali sostanze chimiche). Peraltro, nel caso dei citati impianti di produzione, trova comunque applicazione, ove occorra, la regolazione dell’Autorità in materia;
- nel caso degli impianti di produzione alimentati da biomasse:
 - sia opportuno prevedere che anche gli elementi dei prezzi minimi garantiti a copertura dei costi di smaltimento delle ceneri e dei costi per la tracciabilità siano aggiornati su base annuale sulla base del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat, come suggerito da alcuni soggetti intervenuti durante la consultazione;
 - non sia opportuno aggiungere ai prezzi minimi garantiti un ulteriore importo convenzionale (ad esempio pari a 10 €/MWh) per consentire il proseguimento dell’esercizio degli impianti di produzione, in quanto non sono emersi elementi sufficienti per dimostrarne la necessità, stante la finalità dei prezzi minimi garantiti (cioè quella di consentire la copertura dei soli costi operativi afferenti al normale esercizio); peraltro, la deliberazione 132/2024/R/eel aveva già introdotto un elemento della componente a copertura dei costi operativi “*add*” finalizzato a consentire la copertura media di costi operativi difficilmente standardizzabili;
- nel caso degli impianti di produzione alimentati da biogas:
 - sia opportuno, in relazione al prezzo del mais, fare riferimento alla quotazione dell’anno che precede quello di produzione dell’energia elettrica, come suggerito da alcuni soggetti intervenuti durante la consultazione. Ciò peraltro consente di semplificare la modalità di applicazione dei prezzi minimi garantiti;
 - non sia possibile tenere conto, ai fini della definizione dei prezzi minimi garantiti, dei costi di manutenzione straordinaria *una tantum* per il mantenimento in esercizio efficiente dell’impianto di produzione, inclusi i costi per gli interventi di sostituzione dei principali elementi dell’impianto di produzione, poiché i prezzi minimi garantiti non hanno la finalità di promuovere il rifacimento degli impianti di produzione ma solo quella di consentire la possibilità di continuare a coprire i costi afferenti al normale esercizio affinché possano essere utilizzati anche dopo il termine del periodo di diritto agli strumenti incentivanti fino al termine della vita utile;
- nel caso sia degli impianti di produzione alimentati da biomasse sia degli impianti di produzione alimentati da biogas:
 - sia opportuno prevedere che la detrazione dello sconto sulle accise per gli autotrasportatori (che rileva per determinare il prezzo del gasolio necessario per il trasporto dei combustibili) sia rinviata all’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli in modo da tenere conto automaticamente di eventuali diverse definizioni da parte della medesima Agenzia;

- nel caso di impianti cogenerativi, gli aggiornamenti apportati da RSE ai propri rapporti consentano di evitare penalizzazioni nei casi in cui il calore non può essere utilizzato in quantitativi maggiori e, al tempo stesso, di promuovere l'aumento del recupero del calore utile in quanto, oltre il parametro soglia individuato nei citati rapporti, i ricavi convenzionali associati al calore non sono ulteriormente detratti;
- nel caso di impianti cogenerativi, non sia condivisibile la cancellazione della componente associata alla valorizzazione del calore (che riduce il prezzo minimo garantito) in quanto comporterebbe forme di doppia remunerazione;
- sia opportuno precisare che la componente dei prezzi minimi garantiti afferente al calore prodotto da impianti cogenerativi trova applicazione solo in corrispondenza del cosiddetto calore utile, cioè del calore destinato allo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle connesse al funzionamento degli impianti di produzione, indipendentemente dal fatto che tale calore sia ceduto o meno a soggetti terzi: allo scopo, per semplicità amministrativa, è opportuno fare riferimento alla definizione di calore utile già applicata dal GSE ai fini dell'applicazione del decreto interministeriale 4 agosto 2011 in materia di cogenerazione ad alto rendimento;
- i prezzi minimi garantiti non debbano tenere conto anche dei costi di sbilanciamento mediamente sostenuti dai produttori di energia elettrica in quanto tali costi sono già considerati ai fini del calcolo dei ricavi convenzionali derivanti dalla vendita dell'energia elettrica;
- sia opportuno confermare l'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione 47/2013/R/efr, in materia di individuazione dei consumi dei servizi ausiliari di centrale e delle perdite di trasformazione e di linea per gli impianti di produzione di energia elettrica, ai fini della quantificazione dell'energia elettrica prodotta netta, in quanto già applicata nel caso degli strumenti incentivanti;
- sia opportuno riaprire il termine del 30 giugno 2024 attualmente indicato come data oltre la quale i prezzi minimi garantiti trovano applicazione solo a seguito dell'istanza e non anche nel periodo precedente (e comunque non prima del 28 luglio 2023) per gli aventi diritto, affinché i produttori possano effettuare le proprie valutazioni sulla base del provvedimento definitivo, anche tenendo conto delle innovazioni normative derivanti dal decreto-legge 63/24. Al tempo stesso è opportuno ribadire che i prezzi minimi garantiti trovano applicazione dal giorno successivo a quello in cui termina (per scadenza naturale o per rinuncia) il diritto all'incentivo;
- sia opportuno prevedere il GSE effettui i pagamenti su base mensile e che, in particolare, le somme spettanti per il mese m siano erogate nel mese m+2 in continuità con gli strumenti incentivanti normalmente gestiti dal GSE;
- non sia possibile definire ex ante la durata della convenzione che i produttori saranno tenuti a sottoscrivere con il GSE (e, quindi, la durata complessiva del

periodo di diritto ai prezzi minimi garantiti) poiché la durata del periodo di diritto ai prezzi minimi garantiti non è specificata nelle disposizioni normative che li hanno introdotti; si ritiene, pertanto, preferibile prevedere che la convenzione che i produttori sigleranno con il GSE abbia durata annuale tacitamente rinnovabile;

- sia opportuno confermare tutte le altre disposizioni di cui alla deliberazione 132/2024/R/eel;
- come già evidenziato nella motivazione di cui alla deliberazione 132/2024/R/eel, sia opportuno valutare, successivamente e previa dedicata consultazione, eventuali soluzioni diverse dal criterio del costo evitato da una caldaia a gas naturale, ipotizzato da RSE nei propri rapporti, al fine di valorizzare i ricavi associati alla produzione del calore nel caso di impianti di produzione in assetto cogenerativo, anche tenendo conto dei provvedimenti che verranno adottati dall’Autorità in materia di teleriscaldamento

DELIBERA

1. di sostituire l’Allegato A alla deliberazione 132/2024/R/eel, recante le “Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomasse solide ai sensi dell’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23”, con l’Allegato A alla presente deliberazione avente pari titolo;
2. di pubblicare il rapporto aggiornato relativo ai costi di esercizio di impianti di produzione alimentati da biogas e il rapporto aggiornato relativo ai costi di esercizio di impianti di produzione alimentati da biomasse solide, trasmessi da Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. con la lettera del 22 luglio 2024;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

23 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini